

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, recante il *“Riordino del sistema di Formazione continua in medicina”* (Rep. Atti n. 168/CSR);

VISTO l'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, concernente *“Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accredimento dei provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti”* (Rep. Atti n. 192/CSR), recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2010, registrato dalla Corte dei Conti l'11 agosto 2010;

VISTO l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 aprile 2012, sul documento recante *“Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti”* (Rep. Atti n. 101/CSR);

VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 febbraio 2017 sul documento *“La formazione continua nel settore salute”* (Rep. Atti n. 14/CSR), il cui art. 8, comma 1, lettera i) precisa che alla Commissione nazionale spetta l'adozione dei provvedimenti previsti dalla vigente normativa;

VISTO il Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM, approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 25 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017;

VISTO il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, adottato con delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 25 ottobre 2018 e successivamente aggiornato dalla Commissione Nazionale per la formazione continua del 24 aprile 2024;

VISTO il Decreto legislativo n. 62 del 03/05/2024, recante *“Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”*;

VISTO, in particolare, l'art. 8, comma 1 del Decreto legislativo n. 62 del 03/05/2024, ove si stabilisce che *“Costituisce presupposto per l'avvio del procedimento valutativo di base la trasmissione telematica all'INPS di un certificato medico rilasciato dai medici in servizio presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare. Il certificato medico può essere rilasciato e trasmesso anche dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale,*

Commissione nazionale per la formazione continua

dai medici in quiescenza iscritti all'albo, dai liberi professionisti e dai medici in servizio presso strutture private accreditate, come individuati dall'INPS ai sensi del comma 2”;

VISTO l'art. 8, comma 2 del Decreto legislativo n. 62 del 03/05/2024, ai sensi del quale “L'INPS, secondo le modalità indicate dal Ministero della salute, acquisisce la documentazione relativa alla formazione effettuata, nell'ambito del programma «Educazione continua in medicina», in materia di classificazioni internazionali dell'Organizzazione mondiale della sanità, di promozione della salute, di accertamenti sanitari di base oppure di prestazioni assistenziali, ai fini dell'individuazione dei medici di cui al secondo periodo del comma 1. [...]”;

VISTO il decreto ministeriale del 27 settembre 2022 con cui è stata ricostituita, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;

VISTI il decreto ministeriale del 1° agosto 2023, il Decreto ministeriale del 19 marzo 2024 e il Decreto ministeriale del 18 luglio 2024 con i quali è stata modificata la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua di cui al d.m. del 27 settembre 2022;

VISTO l'art. 29 dell'Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017 che stabilisce che “il dossier formativo è espressione della programmazione dell'aggiornamento nel tempo e della coerenza della formazione/aggiornamento rispetto alla professione, alla disciplina, alla specializzazione, al profilo di competenze nell'esercizio professionale quotidiano. Il dossier formativo deve rispondere a quanto atteso dalla propria organizzazione di appartenenza e di riferimento e/o alla coerenza degli interventi formativi anche rispetto al profilo di sviluppo individuale desiderato. Costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione sia come singolo sia come soggetto che opera all'interno di gruppi professionali”;

VISTA la delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, n. 4/2004 in materia di Dossier Formativo ECM per il triennio 2023/2025;

PRESO ATTO del dossier formativo ECM costruito con riferimento al triennio 2023/2025 dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;

CONSIDERATO che, sulla base delle valutazioni tecnico-scientifiche effettuate dalla Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, è possibile ricondurre le attività di formazione richieste dall'art. 8, comma 2, del d.lgs. 62 del 2024 all'interno degli obiettivi formativi contenuti nel sopracitato dossier formativo;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 22 dell'Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017 sul documento “La formazione continua nel settore salute”, il Co.Ge.A.P.S. gestisce l'anagrafica nazionale dei crediti formativi dei professionisti sanitari;

CONSIDERATO che dalle norme sopra richiamate emerge la necessità tracciare la formazione effettuata in materia di classificazioni internazionali dell'Organizzazione mondiale della sanità, di promozione della salute, di accertamenti sanitari di base oppure di prestazioni assistenziali;

Commissione nazionale per la formazione continua

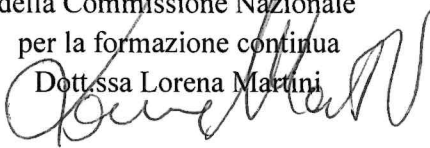
CONSIDERATO che il Comitato di Presidenza della Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 24 ottobre 2024, nell'ambito della sua funzione di indirizzo delle attività della Commissione Nazionale, su impulso della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN, ha ravvisato la necessità di una determinazione della CNFC per dare applicazione alle disposizioni legislative sopra richiamate

DELIBERA

1. Il requisito della "formazione effettuata, nell'ambito del programma «Educazione continua in medicina», in materia di classificazioni internazionali dell'Organizzazione mondiale della sanità, di promozione della salute, di accertamenti sanitari di base oppure di prestazioni assistenziali, ai fini dell'individuazione dei medici di cui al secondo periodo del comma 1" dell'art. 8, d.lgs 62 del 2024 si intende soddisfatto con la realizzazione del dossier formativo di gruppo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri relativo al triennio 2023/2025.

13/11/2024

Il Segretario
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
Dott.ssa Lorena Martini



Il Vice Presidente
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
Dott. Filippo Anelli

